

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1719

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**SPIGAROLI, SALARI, BALDINI, TIBERI, CAGNASSO, DONATI,
ZACCARI, MONETI**

**APPROVATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 7 ottobre 1964 (Stampato n. 486)

Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 ottobre 1964*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione ».